

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Helvetia Assicurazione per opere d'arte Artas

Edizione agosto 2007

Editoriale

Gentile cliente,

Il contenuto del presente contratto è costituito dalle disposizioni elencate nello stesso nonché da quelle menzionate qui di seguito; il contratto è retto dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), dal Codice civile svizzero (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO) e dall'Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Per consentire una più facile lettura delle condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.

Cordiali saluti
Helvetia Assicurazioni

Sommario

A	Oggetto dell'assicurazione	3
A 1	Oggetti assicurati	3
A 2	Ambito di validità	3
B	Rischi assicurati	4
B 1	Protezione assicurativa	4
B 2	Prestazioni assicurative	4
C	In caso di sinistro	5
C 1	Misure immediate	5
C 2	Divieto di modifiche	6
C 3	Valutazione/regolazione del danno	6
D	Disposizioni generali	7
D 1	Durata del contratto	7
D 2	Premio	7
D 3	Modifica dei premi, franchigie e limite d'indennizzo	7
D 4	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
D 5	Violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi	8
D 6	Perenzione	8
D 7	Indennità del mediatore	8
D 8	Foro competente	8
D 9	Comunicazioni alla Compagnia	8

A Oggetto dell'assicurazione

A 1 Oggetti assicurati

A 1.1 Oggetti e persone assicurati

Sono assicurati gli oggetti menzionati esplicitamente o complessivamente nella polizza e che sono di proprietà o si trovano in possesso dello stipulante;

Il gruppo delle persone menzionate nella polizza è equiparato allo stipulante.

A 1.2 Spese

Le spese menzionate qui di seguito, effettivamente sostenute, sono assicurate nel quadro dell'importo indicato nella polizza.

A 1.2.1

Le spese di prevenzione dei danni relative all'adozione di misure adeguate per impedire il verificarsi di un danno imminente assicurato in seguito ad un evento imprevisto.

A 1.2.2

Le spese per la limitazione del danno dopo il verificarsi di un evento assicurato.

A 1.2.3

Le spese di sgombero e di smaltimento incl. le spese per l'estinzione di incendi.

A 1.2.4

Spese di cambiamento delle serrature in seguito alla perdita di chiavi, spese per la modifica o la sostituzione di chiavi di porte esterne, di finestre e sistemi d'allarme o di serrature dei luoghi assicurati menzionati nel contratto d'assicurazione e di cassette di sicurezza prese in affitto.

A 1.2.5

Misure d'emergenza come porte, serrature e vetri provvisori.

A 1.2.6 Spese di sorveglianza

Spese per il personale addetto alla sorveglianza dell'edificio danneggiato se, a causa di un danno improvviso, imprevisto, i locali del luogo d'assicurazione non sono più sicuri.

A 1.2.7

Trasporto e immagazzinaggio degli oggetti assicurati durante il periodo in cui il luogo d'assicurazione è inutilizzabile.

A 1.2.8

Spese per il recupero degli oggetti perduti o distrutti o per l'acquisto di oggetti ad essi paragonabili da utilizzare in sostituzione (ad es. spese di viaggio e trasporto, dogana, tasse e spese legate alla sicurezza, spese d'avvocato).

A 1.2.9

Spese di viaggio necessarie che lo stipulante deve sostenere per raggiungere uno dei luoghi menzionati nella polizza a seguito del verificarsi di un danno assicurato.

A 1.3 Copertura preventiva

Nel quadro dell'importo indicato nella polizza, l'assicurazione copre a titolo preventivo.

A 1.3.1

Le nuove acquisizioni, purché lo stipulante dichiari gli oggetti e il loro valore entro 60 giorni dall'acquisto.

A 1.3.2

Gli aumenti di valore degli oggetti già assicurati nel corso dell'anno d'assicurazione.

A 2 Ambito di validità

A 2.1 Validità territoriale

A 2.1.1 Luogo d'assicurazione

Sono assicurati gli oggetti menzionati nella polizza e che si trovano presso i luoghi indicati nella stessa.

A concorrenza della somma d'assicurazione massima convenuta per il luogo corrispondente, lo stipulante beneficia del libero passaggio fra i luoghi d'assicurazione.

A 2.1.2 Al di fuori dei luoghi d'assicurazione

Durante una temporanea rimozione degli oggetti assicurati dal luogo d'assicurazione, la copertura assicurativa ha validità secondo quanto previsto dalla polizza.

A 2.1.3 Trasporti

in caso di trasporto l'assicurazione ha inizio non appena, per il viaggio assicurato, gli oggetti vengono rimossi dal loro luogo originario di giacenza e termina con il loro collocamento nel luogo di giacenza definitivo (copertura «da chiodo a chiodo»).

Gli oggetti non indicati nella polizza vanno segnalati alla Compagnia prima di effettuare il trasporto.

A 2.2 Validità temporale

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante la durata dell'assicurazione.

B Rischi assicurati

B 1 Copertura assicurativa

B 1.1 Copertura all risk

Gli oggetti menzionati nella polizza sono assicurati in caso di danneggiamento, distruzione e smarrimento.

Restano riservate le esclusioni riportate al punto B 1.2.

B 1.2 Esclusioni

Salvo disposizioni contrarie previste nella polizza, non sono coperti i danni conseguenti a:

B 1.2.1

Difetti riguardanti l'oggetto già al suo stato originario o presentatisi successivamente a causa dell'utilizzo di un materiale difettoso all'origine dell'opera alla base di un deterioramento progressivo, usura, deprezzamento o logorio o deperimento;

B 1.2.2

l'azione progressiva dell'umidità, della qualità dell'aria, della pressione atmosferica nonché della temperatura e della luce;

B 1.2.3

ruggine e ossidazione, l'azione degli insetti nocivi, o dei roditori;

B 1.2.4

un aggravamento di danni preesistenti;

B 1.2.5

un difetto tecnico, difetti meccanici ed elettronici;

B 1.2.6

lavori di riparazione, restauro, pulitura od operazioni analoghe, esecuzione errata o manchevole di lavori o utilizzo di materiali difettosi, compresi eventuali lavori effettuati dallo stipulante;

B 1.2.7

un imballaggio non effettuato a regola d'arte e senza tenere conto della natura e delle dimensioni dell'oggetto, ossia un imballaggio inappropriato, un carico non effettuato a regola d'arte o l'utilizzo di un mezzo di trasporto inadeguato al tragitto e scelto dallo stipulante;

B 1.2.8

un imballaggio danneggiato;

B 1.2.9

un'azione intenzionale o negligenza grave da parte dello stipulante;

B 1.2.10

malversazione, appropriazione indebita o frode da parte dello stipulante;

B 1.2.11

nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di un bene proprio operati o prescritti da un governo o in seguito a provvedimenti di sovranità;

B 1.2.12

eventi bellici di qualsiasi natura;

B 1.2.13

disordini interni, sciopero;

B 1.2.14

terrorismo (è considerato atto di terrorismo qualsiasi ricorso o minaccia di ricorso alla violenza perpetrato per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili e che è atto a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa o ad influenzare un governo o delle istituzioni statali);

B 1.2.15

l'utilizzo di energia nucleare o di radioattività nonché i danni risultanti da talo utilizzo;

B 1.2.16

l'utilizzo di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

B 1.2.17

terremoti ed eruzioni vulcaniche.

B 2 Prestazioni assicurative

B 2.1 Perdita o danno totale

La Compagnia rimborsa il valore di sostituzione dell'oggetto assicurato, a concorrenza del valore indicato nella polizza.

Per gli oggetti assicurati da una garanzia forfetaria, la Compagnia li rimborsa al prezzo di mercato (paragonabile al valore di sostituzione) rilevato immediatamente prima del verificarsi del danno, tuttavia a concorrenza della somma d'assicurazione concordata nella polizza.

Il prezzo di mercato e il valore di sostituzione corrispondono al prezzo al quale un oggetto della medesima natura e qualità poteva essere acquistato immediatamente prima del verificarsi del danno.

Allo stipulante spetta l'onere di comprovare il valore dell'oggetto assicurato.

Con l'indennizzo i diritti di proprietà sull'oggetto assicurato passano alla Compagnia.

B 2.2 In caso di sinistro

La Compagnia rimborsa le necessarie spese di riparazione o restauro e un eventuale deprezzamento permanente dell'oggetto, a concorrenza della somma d'assicurazione stabilita nella polizza.

B 2.3 Perdita parziale

Se un oggetto assicurato è costituito da una coppia o da un insieme di svariati pezzi, la Compagnia rimborsa il prezzo d'acquisto di un oggetto paragonabile che possa ricostituire la coppia o l'insieme di pezzi che compongono l'opera e un eventuale deprezzamento permanente. L'indennizzo massimo costituisce la somma d'assicurazione dell'oggetto.

Se non è possibile ricostituire la coppia o l'insieme dei pezzi, viene rimborsato il deprezzamento che ne risulta.

In caso d'indennizzo pari all'ammontare della somma d'assicurazione concordata per una coppia o un insieme di pezzi, la Compagnia può pretendere dallo stipulante il trasferimento di proprietà dell'oggetto indennizzato.

B 2.4 Basi di calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo massimo corrisponde alla somma d'assicurazione più eventuali spese stabilite nella polizza.

La somma d'assicurazione deve corrispondere al valore d'assicurazione. L'indennizzo di un danno non diminuisce la somma d'assicurazione.

B 2.4.1 Valore affettivo

Il valore affettivo non è assicurato;

B 2.4.2 Valore residuo

Il valore residuo dell'oggetto d'arte danneggiato viene dedotto dagli indennizzi versati dalla Compagnia;

B 2.4.3 Risarcimento danni da parte di terzi

Il risarcimento che lo stipulante ha ricevuto da parte di terzi viene detratto dalla prestazione della Compagnia;

B 2.4.4 Pagamento

In accordo con la Compagnia, le spese di ripristino dello stato originale dell'opera antecedente al danno possono essere rimborsate anche senza l'esecuzione del ripristino.

B 2.5 Franchigia

Le franchigie stabilite nella polizza vengono detratte dall'indennizzo per ogni danno verificatosi.

C In caso di sinistro

C 1 Misure immediate

C 1.1 Notifiche di sinistro

Se si verifica un evento assicurato lo stipulante è tenuto ad informare immediatamente la Compagnia.

In caso d'urgenza o di sinistro chiamate immediatamente il numero gratuito +41 (0)58 280 3000, attivo 24 ore su 24. In caso d'urgenza provvediamo a prestarvi il necessario soccorso immediato. Gli eventuali costi sono coperti per l'ammontare delle prestazioni assicurate. Le prestazioni non assicurate sono addebitate in conto.

C 1.1.1

In caso di furto, rapina o smarrimento va subito avvisata la polizia e richiesta un'indagine ufficiale. Senza l'autorizzazione della polizia non è possibile rimuovere o modificare alcuna traccia. Va inoltre inviato immediatamente alla polizia e alla Compagnia un elenco degli oggetti interessati.

C 1.1.2 Rischi di trasporto

- In caso di sinistri occorsi all'estero va immediatamente interpellato, in accordo con la Compagnia, un commissario d'avaria secondo quanto riportato nell'elenco in internet (www.helvetia.com);
- i provvedimenti presi dalla Compagnia o dal commissario d'avaria concernenti i danni e i diritti di rivalsa non obbligano la Compagnia a fornire alcuna prestazione;
- la Compagnia è sollevata dall'obbligo di risarcimento se il danno non viene constatato nei modi prescritti.

C 1.2 Diritti di rivalsa nei confronti di terzi

C 1.2.1 Generalità

Lo stipulante cede alla Compagnia tutte le pretese di risarcimento di danni nei confronti di terzi. Tale cessione acquista validità non appena la Compagnia ha adempiuto il proprio obbligo di prestazione. Qualora la Compagnia lo richiedesse, lo stipulante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di cessione.

Vanno garantiti i diritti nei confronti di terzi che possono essere ritenuti responsabili di danni.

Lo stipulante risponde di ogni azione o omissione che possa pregiudicare i diritti di rivalsa.

C 1.2.2 Trasporto

In caso di trasporto vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- per i danni riscontrabili all'esterno va presentata al vettore una riserva scritta, prima della presa in consegna dell'oggetto d'arte. Va immediatamente richiesta all'impresa di trasporto (posta, compagnia aerea, ferrovia, ecc.) la compilazione di un processo verbale.
- per i danni non riscontrabili all'esterno e per quelli presunti vanno presentate le necessarie riserve in forma giuridicamente valida, entro i termini legali e contrattuali descritti. In entrambi i casi, il vettore deve essere immediatamente reso responsabile per iscritto.
- In caso di trasporti d'opere d'arte, lo stipulante deve inoltre comprovare che, durante il viaggio assicurato, gli oggetti assicurati hanno subito un danno del quale deve rispondere la Compagnia. A tale scopo dovranno essere inoltrati, assieme al

conteggio del danno, tutti i documenti necessari (ad es. fatture, lettere di vettura, processi verbali, rapporti di periti).

C 1.3 Limitazione del danno

Durante e dopo il verificarsi di un sinistro, secondo scienza e coscienza, vanno prese tutte le misure volte a limitare il danno e a recuperare gli oggetti perduti, attenendosi alle disposizioni della Compagnia e della polizia.

C 2 Divieto di modifiche

Vanno tralasciate le modifiche agli oggetti danneggiati che renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cause o dell'entità del danno. È fatta eccezione per quelle misure che permettono la diminuzione del danno o che sono prese nell'interesse pubblico.

C 3 Valutazione/regolazione del danno

C 3.1 Accertamento del danno

Sia lo stipulante sia la Compagnia possono pretendere l'immediata determinazione del danno.

La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto comune oppure mediante procedura peritale.

C 3.1.1 Obbligo d'informazione

Alla Compagnia va trasmessa ogni informazione in merito al danno nonché i dati necessari a motivare un eventuale pretesa di risarcimento.

C 3.1.2 Obbligo di prova

Lo stipulante deve giustificare l'ammontare del danno (ad es. tramite ricevute e giustificativi). La somma d'assicurazione non costituisce alcuna prova dell'esistenza del danno e del valore degli oggetti assicurati al momento del verificarsi del danno.

C 3.1.3 Oggetti salvati o danneggiati

La Compagnia non è tenuta a riprendere oggetti salvati o danneggiati.

C 3.1.4 Recupero di oggetti smarriti

Se gli oggetti sono ritrovati, lo stipulante è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Compagnia. Se lo stipulante torna in possesso di un oggetto perduto può scegliere fra mettere a disposizione della Compagnia l'oggetto ritrovato oppure rimborsare l'indennizzo che gli è stato versato, compresa la parte corrispondente ad un eventuale deprezzamento.

C 3.1.5 Procedura peritale

Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale. Le parti nominano ciascuna un perito e assieme, prima di iniziare la valutazione del danno, scelgono un arbitro. I periti accertano il valore degli oggetti assicurati immediatamente prima e dopo il danno.

Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze, sono vinco-

lanti a meno che non possa essere provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene di aver riscontrato tale divergenza, dovrà darne prova. Ognuna delle parti si assume le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

C 3.2 Scadenza del pagamento del danno

L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie a determinare la fondatezza della richiesta d'indennizzo.

A quattro settimane dall'insorgere del danno, si potrà esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo dovuto in base alla valutazione del danno.

La Compagnia è sollevata dall'obbligo di pagamento finché, per motivi imputabili allo stipulante, l'indennizzo non può essere accertato o versato.

In particolare il pagamento non è esigibile se

- sussistono dei dubbi in merito alla legittimità dell'indennizzo;
- in seguito al danno è in corso un'indagine della polizia o un'istruttoria penale e la procedura nei confronti dello stipulante non si è conclusa.

C 3.3 Disdetta del contratto in caso di sinistro

C 3.3.1 Termine di disdetta

Dopo il verificarsi di qualsiasi sinistro per cui la Compagnia ha fornito delle prestazioni

- lo stipulante entro al massimo 14 giorni dopo aver preso atto della prestazione fornita dalla Compagnia
- la Compagnia entro al massimo il momento in cui fornisce la prestazione possono disdire il contratto nella sua totalità o per la parte interessata.

C 3.3.2 Estinzione della protezione assicurativa

- Se lo stipulante disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue dal momento in cui la disdetta perviene alla Compagnia.
- Se la Compagnia disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 30 giorni dopo l'avvenuto ricevimento della disdetta da parte dello stipulante.

D Disposizioni generali

D 1 Durata del contratto

La durata del contratto è indicata nella polizza. Alla scadenza di tale termine il contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, comunicata all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Se la durata del contratto è inferiore ad un anno, esso si estingue alla data indicata.

D 2 Premio

D 2.1 Scadenza

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno d'assicurazione. Esso è pagabile in anticipo e al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Il primo premio deve essere pagato al ricevimento della fattura, tuttavia non prima dell'inizio dell'assicurazione.

D 2.2 Pagamento rateale

In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso dell'anno d'assicurazione sono considerate semplicemente differite, sotto riserva del punto 2.4 sottostante.

D 2.3 Ritardo nel pagamento

In caso di mancato pagamento entro i 30 giorni previsti dall'obbligo di pagamento che è tenuto a rispettare, in conformità alle conseguenze dell'inosservanza di un termine, lo stipulante è intimato a sue spese per iscritto ad effettuarlo entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane priva di effetto, l'obbligo di prestazioni della Compagnia è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida fino a pagamento completo dei premi e delle spese. La Compagnia ha la facoltà di dedurre dall'indennizzo i premi scaduti.

Dopo la scadenza del termine di diffida la Compagnia può inoltre

- far valere la propria pretesa per via giudiziaria oppure
- annullare il contratto d'assicurazione senza preavviso.

D 2.4 Rimborso dei premi

Se il contratto viene annullato prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio corrispondente alla parte non ancora trascorsa del periodo d'assicurazione in corso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi.

La regolamentazione soprastante non è valevole se

- lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro parziale durante l'anno successivo alla stipula del contratto;
- se la Compagnia ha fornito la prestazione assicurativa in seguito alla cessazione del rischio;

D 3 Modifica dei premi, franchigie e limiti d'indennizzo

All'inizio di un nuovo anno d'assicurazione la Compagnia può modificare i premi e le franchigie. Le nuove disposizioni contrattuali sono rese note allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

Se lo stipulante non approva un eventuale aumento dei premi o delle franchigie, egli ha diritto di disdire l'intero contratto o esclusivamente la parte interessata da detto cambiamento. Per essere valida la disdetta deve pervenire alla Compagnia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

Se un'autorità federale prescrive, nel caso di una copertura regolamentata legalmente, una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo o dell'estensione della copertura, la Compagnia può procedere ad un adeguamento corrispondente della polizza a partire dall'inizio di un nuovo anno d'assicurazione. In tal caso non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi del capoverso 2.

D 4 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Lo stipulante è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i rischi assicurati.

D 4.1 Prescrizioni e obblighi di sicurezza

Lo stipulante è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza contrattuali, legali e quelle pronunciate dalle autorità (ad es. gli obblighi imposti dalla Compagnia in materia di sicurezza, come l'installazione di un impianto d'allarme, ecc.).

D 4.2 Eliminazione di difetti e danni

Gli oggetti assicurati vanno mantenuti costantemente in corretto stato e eventuali difetti o danni immediatamente eliminati. Tale principio vale in particolare per tutti i dispositivi di chiusura, di sicurezza previsti dalla polizza e per tutti gli impianti d'allarme anticasso.

D 4.3 Locali inutilizzati

Gli edifici o parti di essi e gli appartamenti inutilizzati vanno controllati ad intervalli di tempo sufficienti a garantirne la sicurezza e tutti gli impianti e i sistemi di fornitura d'acqua che vi si trovano all'interno vanno chiusi e svuotati definitivamente.

La stessa disposizione si applica in caso di un'assenza superiore ai 90 giorni consecutivi.

D 4.4 Aggravamento e diminuzione del rischio

Lo stipulante è tenuto a notificare immediatamente per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento verificatosi nel corso della durata del contratto, rilevante per l'apprezzamento del rischio di cui le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio, la Compagnia può decidere di aumentare conseguentemente il premio per la restante durata del contratto, di procedere all'applicazione di condizioni supplementari, o di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricevimento della notifica di aggravamento del rischio; in tal caso il contratto si estingue a 30 giorni dalla ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono ad accordarsi sull'aumento del premio. In entrambi i casi, la Compagnia ha diritto ad aumentare il premio dal momento in cui è stato rilevato l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di diminuzione del rischio il premio viene ridotto dell'importo che supera il premio corrispondente a quello applicabile al rischio modificato.

D 4.5 Esecuzione di trasporti

Lo stipulante stesso può provvedere a trasportare gli oggetti assicurati purché il trasporto avvenga secondo i criteri applicati dai professionisti del settore. Se il trasporto viene affidato a terzi, si deve trattare di ditte specializzate.

D 4.6 Doppia assicurazione

Lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto alla Compagnia la doppia assicurazione non appena egli ne venga a conoscenza. In caso di doppia assicurazione la responsabilità della Compagnia si intende soltanto a titolo sussidiario.

D 5 Violazione degli obblighi di diligenza e altri obblighi

In caso di violazione colposa di prescrizioni legali e contrattuali o di obblighi di diligenza o altri obblighi, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui l'insorgere, l'entità o la dimostrabilità del danno ne siano influenzati, a meno che lo stipulante non provi che il suo comportamento non abbia influito in nessun modo sul verificarsi, sull'entità o sulla dimostrabilità del danno.

D 6 Perenzione

Le pretese d'indennizzo respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro, si estinguono.

D 7 Indennità del mediatore

Se una terza persona, ad esempio un mediatore cura gli interessi dello stipulante, nel momento in cui il presente contratto d'assicurazione viene sottoscritto o a lui affidato, in base ad un accordo la Compagnia può versare a questa terza persona un compenso per l'attività svolta. Lo stipulante può rivolgersi direttamente a queste terze persone nel caso in cui desideri avere maggiori informazioni a riguardo.

D 8 Foro competente

Quale foro lo stipulante o l'avente diritto possono scegliere il foro ordinario, il proprio domicilio svizzero o il luogo dell'oggetto assicurato, purché questo si trovi in Svizzera.

D 9 Comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni destinate alla Compagnia devono essere inoltrate per iscritto alla sua sede principale o all'agenzia generale che assiste lo stipulante.

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch

La Sua Assicurazione svizzera.

